



**REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 11
AMBIENTE E TERRITORIO**

Il Dirigente Generale

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0222149 del 26/06/2018



A tutti i Comuni e Province calabresi
Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria

Direzione Generale,
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Servizio V- Tutela del Paesaggio
dg-abap.srvizio5@beniculturali.it
pec: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Segretariato Regionale del MIBACT per la Calabria
sr-cal@beniculturali.it

Soprintendente Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Cosenza,
Catanzaro e Crotona
mbac-sabap-cs@mailcert.beniculturali.it

Soprintendente Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana
di Reggio Calabria e
la Provincia di Vibo Valentia
mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it

e p.c., Assessore alla Pianificazione
Territoriale ed Urbanistica

Oggetto: Circolare contenente chiarimenti relativi alla L.R. n. 19/02 e ss.mm.ii e alle disposizioni normative Tomo IV QTRP.

PREMESSA

la presente circolare è finalizzata a fornire una uniforme applicazione della normativa regionale in ordine alle disposizioni normative contenute al Tomo IV del QTRP (approvato con D.C.R. n.134 del 01.08.2016) coerentemente alle norme della Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 ss. mm. e ii. In particolare, nelle more dell'approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito (PPdA) di cui agli artt. 17 bis e 25 bis della LR 19/02 e ss.mm.ii. - le cui attività in copianificazione con il MIBACT per l'elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/04, sono state riavviate giusto decreto dirigenziale n. 10739 del 02/10/2017 - si ritiene opportuno emanare puntuale direttiva ad integrazione delle precedenti circolari prot. n. 294504 del 29.09.2016, prot. 254297 del 02.08.2017 e prot. n. 270904 del 29.08.2017.

Preliminarmente, occorre rammentare che ai sensi del comma 9 dell'art. 25 della L.R. 19/02 e ss.mm.ii., dall'entrata in vigore del QTRP, decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione dello stesso sul BURC, n. 84 del 05.08.2016, le disposizioni in esso contenute sono cogenti per gli strumenti di pianificazione subordinata e immediatamente prevalenti su quelle eventualmente difformi.

Adeguamento della pianificazione degli Enti territoriali.

Dal 05.08.2016, tutti gli strumenti urbanistici subordinati, approvati e in corso di approvazione, devono essere adeguati secondo i termini e le modalità di cui all'art. 30 delle medesime disposizioni e all'art. 73 della LUR e precisamente:

-nei casi di mero adeguamento di norme (art. 73, c.2) di piano comunale o provinciale in contrasto con le disposizioni del QTRP, i dirigenti comunali e provinciali ovvero i responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, devono adottare una specifica determina di conformazione contenente l'esplicitazione delle singole norme modificate per il proprio territorio, che dovrà essere trasmessa alla Regione, per le verifiche di competenza;

-nei casi invece di accertato contrasto (art. 73, c. 3) da parte dei dirigenti comunali e provinciali ovvero dei responsabili del servizio preposto all'attuazione degli strumenti urbanistici, dei piani approvati con le disposizioni del QTRP, sia per quanto attiene l'aspetto urbanistico sia per quello paesaggistico-ambientale, gli stessi devono avviare perentoriamente il procedimento di adeguamento di cui agli articoli 26, 27 e 27 bis della LR 19/02, corrispondente all'iter di formazione ed approvazione di un nuovo strumento urbanistico;

-nei casi dei redigenti strumenti urbanistici comunali e provinciali, al fine di non duplicare le operazioni di verifica, l'adeguamento alle previsioni del QTRP è insito nell'ambito dell'iter procedurale di approvazione avviato ai sensi di legge.

Si dispone, pertanto, che tutti gli Enti territoriali provvedano con urgenza agli adempimenti di adeguamento sopra menzionati che dovranno avvenire, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 30 Tomo IV del QTRP, entro il termine di due anni dalla sua approvazione; la relativa documentazione probatoria dovrà, altresì, essere trasmessa al comitato di copianificazione, istituito con decreto dirigenziale n. 10739 del 02/10/2017, per la relativa valutazione di coerenza nei casi previsti, nonché per un accurato monitoraggio sullo stato di adeguamento degli strumenti di pianificazione subordinati.

Oltre tale termine, per i Comuni e Province inadempienti, ricorrono le condizioni di cui di cui all'art. 67 della L.R. 19.02 e ss.mm.ii.

Si rammentano, inoltre, gli adempimenti di cui alla DGR n. 642 del 21.12.2017, recante disposizioni per il recepimento ed approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. 380/2001, giusta nota di questo dipartimento n. 17604 del 18.01.2018.

Nelle more dell'approvazione dei PPdA, è prevista, inoltre, nei procedimenti di cui al c.7 dell'art.30 del QTRP, qualora non già espletata in conferenza di pianificazione o conferenza dei servizi, specifica valutazione di coerenza degli strumenti di pianificazione locale con le previsioni paesaggistiche contenute nel QTRP, mediante la formulazione di un parere di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Regione di concerto con i competenti organi del Mibact, in seno al comitato di copianificazione istituito con decreto dirigenziale n. 10739 del 02/10/2017, previa istruttoria tecnica formulata dai Responsabili dei Settori Urbanistica/QTRP regionale e della Soprintendenza, per provincia di competenza.

Tale parere di compatibilità dovrà essere rilasciato su istanza dell'Amministrazione Comunale/Provinciale.

Si forniscono di seguito chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni della L.U.R. 19/02 e delle disposizioni normative di cui al Tomo IV del QTRP oggetto di frequenti quesiti di natura interpretativa.

Art. 65 L.R. 19/02- Termini di approvazione dei Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie.

In merito alla vigenza degli strumenti urbanistici generali, si rappresenta che l'art. 65 della Legge Regionale Urbanistica, per come in ultimo modificata:

- al comma 1, fissa termini di approvazione dei Piani Strutturali Comunali (31.12.2017), a cui sono obbligati tutti i comuni della Calabria ad eccezione di quelli che aderiscono alla procedura semplificata di cui all'art. 27 ter; trascorso detto termine, fermo restando la necessità che i comuni si attivino per concludere l'iter di approvazione dei piani, secondo le relative procedure di legge adottate, ricorrono le condizioni di cui agli artt. n. 28 e 67 della medesima legge;

-al comma 2 stabilisce le relative disposizioni transitorie prevedendo che nella lett. a) *"..i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A) e B) e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali, comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto al comma 4, nonché le aree destinate agli interventi pubblici e di edilizia sociale di cui alla l.r. 36/2008 e la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola.."*.

Ne deriva, quindi, che i Comuni possono dar corso alla definizione delle istanze ritenute ammissibili ai sensi del predetto dettato normativo, ivi comprese quelle relative a progetti proposti in variante parziale allo strumento urbanistico, previa accurata istruttoria comunale finalizzata alla valutazione della conformità delle stesse alle disposizioni normative dello strumento urbanistico sovraordinato vigente (QTRP), con particolare riguardo alla coerenza delle scelte urbanistiche con gli obiettivi, strategie e normative di salvaguardia del QTRP, nonché a tutta la disciplina edilizia-urbanistico-ambientale nazionale e regionale vigente.

Si evidenzia che, nei casi di progetti proposti in variante parziale allo strumento urbanistico ai sensi dell' art. 8 del DPR n. 160/2010 (ex art. 5 del DPR 447/98), l'attestazione resa dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale, necessaria per determinare l'ammissibilità della proposta, dovrà riferirsi alle condizioni dello strumento urbanistico vigente all'epoca di presentazione dell'istanza, in riferimento all'indisponibilità di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o insufficienti in relazione al progetto presentato.

A decorrere dal 01.01.2016, giusta L.R. n. 40 del 31.12.2015, l'ammissibilità delle istanze di varianti urbanistiche acquisite dai comuni, è disciplinata dalle disposizioni normative di cui alla lett. b) del medesimo comma 2.

L'art. 65, c. 2 è stato interessato nel tempo da una serie di modifiche legislative che hanno generato difficoltà interpretative in merito alla cd. ammissibilità delle istanze, al riguardo, si fornisce, di seguito, uno schema sintetico distinguendo le ipotesi relative ai Comuni dotati di Programma di Fabbricazione (PdF) e ai Comuni dotati di Piano Regolatore Generale (PRG)

- Nei Comuni dotati di **Programma di Fabbricazione (PdF)**, già a decorrere dal 20.02.2007, ai sensi della **L.R. n. 14 del 24.11.2006**, vigono solo le zone A, B e C per le quali siano stati approvati piani di lottizzazione (perimetro dei centri abitati). I suoli ricadenti al di fuori di tale perimetro dei centri abitati, hanno destinazione agricola.

Solo per i comuni che hanno aderito alla procedura 27 quater della L.R. 19/02 e ss.mm.ii. pianificazione a consumo di suolo zero le previsioni di piano sono ritornate ad essere vigenti dalla data di adozione di tale principio con deliberazione del consiglio comunale, fino all'adozione del PSC/PSA.

I Comuni che hanno aderito alla procedura semplificata di cui all'art. 27 ter, a seguito dell'approvazione del Regolamento Operativo redatto ai sensi dell'art. 21 della medesima legge, avranno quale strumento urbanistico comunale vigente Pdf e RO, e, potranno, quindi, assoggettare a trasformazione territoriale solo le zone omogenee di piano di cui al comma 7, lett. a del medesimo articolo nonché attivare le varianti di cui al successivo c. 8. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli artt. 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO.

Nelle more della predetta approvazione, sono operanti le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 65 della LUR.

- Nei Comuni disciplinati da **Piano Regolatore Generale**, invece, le previsioni del P.R.G. sono rimaste in vigore fino al **19.06.2011**, per effetto della L.R. n. 15 del 13.07.2010.

Dal 20.06.2011 fino al 22.11.2012, data di pubblicazione della L.R. n. 55/2012, c'è stato un vuoto normativo durante il quale sono decadute *"..tutte le previsioni di detto strumento riguardanti le aree esterne al perimetro dei suoli urbanizzati definiti come il perimetro delle aree aventi destinazione di zona A e B negli strumenti urbanistici vigenti e delle zone C individuate dai medesimi per le quali siano stati approvati piani di lottizzazione. Sono fatte salve le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano approvati piani di attuazione"*. In tali suddette aree di piano decadute, pertanto, ha trovato applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del D.P.R. 380 /01 e ss.mm.ii. (c.d. zone bianche). Successivamente la L.R. n. 35 del 10.08.2012, ha introdotto la distinzione tra zone C poste all'interno dei centri abitati e zone C poste al di fuori dai centri abitati con procedimenti avviati.

Dal 23.11.2012 fino al 19.06.2014 per effetto della L.R. 37 del 17.07.2013, sono rimaste in vigore le previsioni dei PRG così come introdotte dalla L.R. 35/2012, ovvero quelle aventi destinazione di zona A, B, D, F, C ricadenti all'interno di centri abitati e C (fuori dai centri abitati) individuate dai medesimi strumenti per le quali sono inoltrate le richieste di approvazione dei piani di lottizzazione.

Con la **L.R. 13 del 21.07.2014**, entrata in vigore il 01.08.2014, che ha sostituito completamente il c.2 dell'art. 65, sono rimaste invece valide solo le zone C per le quali sono stati avviati i procedimenti (sia all'interno dei centri abitati entro il 19.06.2014 che all'esterno avviati entro il 19.06.2011).

Pertanto, già a decorrere dal 20.06.2014, sono decadute e divenute agricole tutte le zone C per le quali non sono state avviate le procedure.

Ai sensi della **L.R. n. 6 del 23.01.2015**, hanno conservato validità fino 31 dicembre 2015 le zone omogenee A, B, D, F e C per le quali sono stati avviati i procedimenti di approvazione dei piani attuativi. Ai suoli esterni alle predette zone, viene estesa la destinazione agricola.

Dal 01.01.2016, giusta L.R. n. 40 del 31.12.2015, i comuni dotati di PRG, ad eccezione di quelli che hanno aderito alla procedura semplificata di cui all'art. 27 ter della LR 19/02, hanno conservato validità *"..limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti facendo salve le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto ai commi 3 e 4, nonché le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale n. 36/2008 e la definizione di tutte le richieste di trasformazione con procedimenti avviati dai rispettivi Comuni entro il 30 novembre 2015, relative alle zone omogenee C e relative sottozone, ricadenti all'interno dei centri abitati. A tutti i restanti suoli, viene estesa la destinazione agricola.."*

Dal 06.08.2016, giusta L.R. n. 28 del 05.08.2016, *"..i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A) e B) e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di*

tutti gli ambiti territoriali, comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto al comma 4, nonché le aree destinate agli interventi pubblici e di edilizia sociale di cui alla l.r. 36/2008 e la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola..”.

Solo per i comuni che hanno aderito alla procedura 27 quater della L.R. 19/02 e ss.mm.ii., pianificazione a consumo di suolo zero, le previsioni di piano sono ritornate ad essere vigenti dalla data di adozione di tale principio con deliberazione del consiglio comunale, fino all'adozione del PSC/PSA.

I Comuni che hanno aderito alla procedura semplificata di cui all'art. 27 ter, a seguito dell'approvazione del Regolamento Operativo redatto ai sensi dell'art. 21 della medesima legge, avranno quale strumento urbanistico comunale vigente PRG e RO, e, potranno, quindi, assoggettare a trasformazione territoriale solo le zone omogenee di piano di cui al comma 7, lett. b del medesimo articolo nonché attivare le varianti di cui al successivo c. 8. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli artt. 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO.

Nelle more della predetta approvazione, sono operanti le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 65 della LUR.

Art. 3 QTRP -“Tipologie dei beni paesaggistici ” - art. 25 QTRP “Vincoli inibitori” e art. 26 "Salvaguardia del territorio, vincoli tutori"

L'individuazione delle aree da assoggettare a vincolo sarà compiutamente definita, nel Piano Paesaggistico d'Ambito redatto ai sensi dell'art. 143 del D. LGS. 42/04 in regime di copianificazione tra Regione e MIBACT mediante la puntuale ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala adeguata dei valori paesaggistici presenti sul territorio regionale e relative prescrizioni d'uso.

Nelle more dell'approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, i comuni dovranno recepire e applicare i vincoli e le misure di salvaguardia di cui agli articoli 3, 25 e 26 del QTRP che sono cogenti nell'ordinaria azione amministrativa di rilascio di titoli abilitativi, nonché nell'elaborazione e gestione dei PSC e PSA.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 3, p.1 c. 3, delle predette disposizioni normative, in caso di conflitto di norme risultanti dalla sovrapposizione delle prescrizioni previste dal QTRP o in caso di contrasto con la cartografia, prevarrà la norma più restrittiva.

Titolo VII della L.R. 19/02 e ss.mm.ii. artt. 50 - 51 - 52 - 56 "Interventi in zona agricola" - e Art. 10 QTRP.

In merito ai criteri per l'edificazione in zona agricola, di cui al Titolo VII della L.R. 19/02 e ss.mm.ii., ad oggetto “Pianificazione del territorio agro-forestale” e all'art. 10 del tomo IV del QTRP, si rappresenta quanto segue.

Al fine di preservare i caratteri di ruralità e l'identità del paesaggio, l'art. 51 regola gli interventi in zona agricola rendendo prioritaria la permanenza dell'attività agricola a fronte della trasformazione del territorio per usi edificatori anche se di tipo rurale e/o di insediamenti produttivi legati alla trasformazione di prodotti agricoli, a meno di asservimento di lotti anche non contigui ma funzionalmente legati per il raggiungimento dell'unità colturale minima.

Il successivo art. 52 comma 1 lett. b) detta prescrizioni in ordine al mantenimento in produzione di superfici fondiari che assicurino la dimensione dell'unità aziendale minima. Tuttavia, il medesimo articolo prevede la possibilità di realizzare strutture a scopo residenziale anche al di fuori dei piani

di utilizzazione aziendale; cioè è possibile realizzare abitazioni rurali da parte di soggetti proprietari che di fatto non posseggono aziende agricole ma a condizione che l'edificazione sia entro certi limiti dettati dalla stessa legge; l'estensione del lotto minimo non può essere inferiore a 10.000 mq. secondo uno standard di edificabilità di 0.013 mq/mq di superficie utile. In sostanza 130 mq ogni 10.000 mq di terreno con destinazione agricola, con possibilità di asservimento volumetrico di lotti di terreno agricolo contigui, rimanendo nella medesima zona la volumetria complessiva prevista dal PRG. Il predetto standard di edificabilità rapportato alla superficie da realizzare non va inteso quale rapporto di copertura, e pertanto, concorrono alla sua determinazione tutte le superfici di cui è composto l'immobile che si intende realizzare.

A prescindere dall'unità aziendale minima, definita coerentemente con le caratteristiche tipologiche delle sottozone di cui all'art. 50 della LUR, che può essere frutto di asservimenti di terreni anche non contigui, l'area del terreno sul quale si propone l'intervento, sia esso di tipo residenziale o di tipo produttivo, deve essere non inferiore a 10.000 mq, con la possibilità di asservimento di lotti contigui.

Al di sotto dei 10.000 mq, i Comuni possono consentire la realizzazione di piccoli manufatti in legno amovibili di dimensioni massime di metri 3,00x6,00 destinati esclusivamente per ricovero di attrezzature agricole e dalle caratteristiche ed usi assolutamente non residenziali.

Si precisa che la possibilità di asservire terreni non contigui è determinata dalla circostanza dettata dal raggiungimento dell'unità colturale minima e giammai per trasposizione di volumetria edificatoria, laddove l'unità minima sia già definita dal vigente strumento urbanistico.

Ne deriva, pertanto, secondo giurisprudenza consolidata, che a fronte di una norma che detta limitazioni in ordine alle tipologie edilizie o densità abitativa in zone agricole, il trasferimento di cubatura è inammissibile.

La ratio di una disposizione siffatta, si connette al prefigurato regime di edificazione nelle zone agricole ed al nesso di funzionalità delle costruzioni ammissibili rispetto alla gestione di aziende agricole.

Ai sensi dell'art. 56 della predetta legge, per il rilascio del permesso di costruire sull'area agricola asservita ed utilizzata ai soli fini aziendali, viene apposto un vincolo d'inedificabilità, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari prima del rilascio del Permesso di Costruire.

Art. 11 QTRP - "La Costa: Riqualficazione e valorizzazione degli ambiti costieri e marini".

In merito all'art. 11 "La Costa: Riqualficazione e valorizzazione degli ambiti costieri e marini" del tomo IV del QTRP, si rappresenta quanto segue.

L'individuazione delle aree non antropizzate e non urbanizzate, ricadenti nella fascia costiera dei 300 m dalla linea SID, nelle quali è prescritto il divieto assoluto di edificabilità, dovrà limitarsi ai tratti costieri posti al di fuori dai centri abitati, per come definiti dall'art. 3 c.1 p.8 del D.Lgs n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e successiva circolare esplicativa del Ministero dei LL.PP, 29 dicembre 1997, n. 6709/97.

Delle suddette aree esterne, sono considerate non antropizzate e non urbanizzate quelle aventi negli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del QTRP (15.06.2013), destinazione agricola, nonché altra destinazione urbanistica sottoposta a piano attuativo non ancora approvato.

La delimitazione del centro abitato sopra richiamata, alla quale i comuni avrebbero dovuto provvedere ai sensi dell'art. 4 del d.lgs n. 285/92 entro il 30.06.93, e aggiornare periodicamente per come disposto dal c. 6 dell'art. 5 del Regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 495/92, qualora non ancora oggi individuata o aggiornata, dovrà essere approvata in ottemperanza alle suddette disposizioni di legge.

All'interno del centro abitato, perimetrato coerentemente a quanto disposto dal Codice della Strada, si applicano le disposizioni di cui al p. 2 "Ambito costiero urbanizzato", dell'art. 11, del QTRP vigente.

Le eventuali aree non antropizzate e non urbanizzate, inserite erroneamente nel centro abitato poiché non coerenti alle disposizioni del Codice, dovranno essere escluse nella fase di aggiornamento del perimetro e di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, nonché nell'elaborazione del nuovo Piano.

Per le aree poste al di fuori del centro abitato, con piani attuativi approvati, si potrà procedere con il rilascio dei permessi di costruire, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii., a condizione che sia verificata l'efficacia degli stessi, secondo quanto disposto dal c. 4 dell'art. 65 della L.R. n. 19/02 e ss.mm.ii.

ART. 15 QTRP - "Reti Tecnologiche".

I contenuti di cui all'art. 15 sono da intendersi quali vere e proprie direttive, ovvero norme e indirizzi necessariamente da seguire nell'ambito degli interventi di cui si discorre, evidentemente in relazione e nel rispetto di quelle che sono le finalità proprie del QTRP, in coerenza con i contenuti del D.Lgs 28/2011 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.

Il QTRP, nell'articolo di specie, ritiene prioritaria l'individuazione delle aree con valore paesaggistico non idonee alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili e, nelle more della più puntuale definizione delle stesse, anche con riguardo alla distinzione della specificità delle varie fonti e taglie degli impianti, a cura dei Piani di Settore, per come previsto dalla DGR 29.12.2010, n. 871, e dei Piani Paesaggistici d'Ambito di cui agli artt. 17 bis e 25 bis della L.R. 19/02, ove non già sottoposte a provvedimenti normativi concorrenti, prevede l'applicazione di quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e).

Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza inferiore ad 1 MW, non soggetti ad Autorizzazione Unica in base alla normativa nazionale e regionale vigenti in materia, si rappresenta che la norma di riferimento si rinviene alla lett. d) del predetto articolo 15. Per gli stessi, valgono in generale le indicazioni riportate alla lett. a) per la tipologia di impianti di potenza superiore ad 1 MW., nonché gli stessi parametri enunciati per l'individuazione delle aree potenzialmente non idonee (lett. b). Nelle more della predetta individuazione, troveranno, altresì, applicazione le misure di salvaguardia di cui all'art. 15, c.4 lett. d), cpv 2 e ss.

La lettura letterale e sistematica delle disposizioni sopra richiamate, porta a concludere che le aree di cui all'art. 15, comma 4 lett. b), fatti salvi provvedimenti normativi concorrenti, sono da ritenersi oggi potenzialmente non idonee e, potranno risultare effettivamente inidonee all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica, con l'approvazione dei succitati Piani.

Resta inteso, tuttavia, che, nelle more di tale approvazione, le suddette aree potenzialmente non idonee, così come individuate dal QTRP, dovranno essere opportunamente considerate dalle autorità competenti e procedenti in materia ambientale, nell'ambito del processo valutativo finalizzato al rilascio dei provvedimenti di competenza.

Fatta salva la competenza esclusiva regionale in materia di definizione di aree non idonee, i Comuni, ai fini di una maggiore tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio, possono nei redigenti PSC, prevedere speciali cautele nella progettazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con particolare riguardo alle aree agricole di cui al c. 3 dell'art. 50 della LUR.

Art. 20 QTRP - "Ambiti urbanizzabili, mitigazione, consumo di suolo"

Riguardo all'applicazione dell'art. 20 del QTRP si precisa che le prescrizioni ivi contenute, in quanto inerenti interventi di nuova costruzione realizzabili negli ambiti urbanizzabili dei PSC e PSA, sono da riferirsi agli strumenti urbanistici di nuova formazione.

In ultimo, in merito alla richiesta del MIBACT sul "Disciplinare finalizzato al recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio storico costruito – articolo 48 della legge

regionale urbanistica n. 19/2002", licenziato con DGR n. 166 del 26.04.2012, si comunica che pur non essendo oggi cogente poiché il provvedimento non ha trovato approvazione nella Commissione Consiliare Assetto del Territorio pro tempore, si ritiene che, nelle more della riproposizione dello stesso, possa essere utilizzato da tutti gli enti locali quale utile documento di riferimento, per la tutela e salvaguardia dei beni paesaggistici di che trattasi.

Si ritiene opportuno evidenziare, altresì, che i comuni in fase di redazione del proprio Piano Strutturale diano il necessario peso e l'adeguata attenzione alla disciplina del centro storico anche per quanto disposto dall'art. 17 del QTRP, in particolare dove gli stessi sono caratterizzati da edifici di particolare pregio e/o da specifiche peculiarità.

Premesso quanto sopra, si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad attenersi ai criteri attuativi sopra illustrati al fine di garantire uniforme applicazione della normativa sul territorio regionale.

Il Dirigente del Settore
Ing. Francesco Tarsia



Il Dirigente Generale
Arch. Orsola Reillo

